



## Le nuove regole per l'iscrizione all'albo dei CTU (E il problema della valutazione dell'idoneità genitoriale)

A cura di Avv. Giulia Facchini

-Grazie alla traccia di avv. Maria Giovanna Ruo-

#### Intervengono

**Dottoressa Silvia Ornato** (psicologa e psicoterapeuta perfezionata in psicopatologia forense e psicologia giudiziaria)

**Dott. Vincenzo Villari** (psichiatra e psicoterapeuta, coordinatore della Commissione Salute Mentale e albo degli psicoterapeuti Ordine dei medici di Torino)

CAMMINO SINTONIE

Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org





## CHE COSA E' L'IDONEITA' GENITORIALE IN TERMINI GIURIDICI

E' la capacità di ciascun genitore e/o di entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale i cui contenuti sono stabiliti:

- prima di tutto dalla Costituzione (art. 30)
- e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (I. 176/1991)

che all'art. 3 pone il criterio del «best interest of the child» come determinante di giudizio.

CAMMINO SINTONIE







## BIGENITORIALITA' E CRISI DELLE RELAZIONI

#### Se così è:

ovvero se i genitori sono in grado di garantire il «best interest of the child»

 va preservato il paritario apporto di entrambe le figure genitoriali nelle scelte educative e di istruzione nonché sanitarie, religiose e quanto altro riguardi la vita del figlio (il che, come sappiamo non vuol dire parità di tempi, come ha specificato la Cassazione).

CAMMINO SINTONIE

Avy Ciulia Easchini studio@faschini ara





## BIGENITORIALITA' E CRISI DELLE RELAZIONI

#### Se così non è,

- le scelte relative all'esercizio della responsabilità genitoriale andrebbero concentrate sul genitore che invece è in grado di garantire il miglior sviluppo psico-fisico del figlio minorenne,
- contestualmente supportando e potenziando l'altro genitore che comunque conserva la vigilanza sulle scelte operate dall'altro, salvo che non sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale del figlio perché gli arreca grave pregiudizio.
- Altrimenti affidando il minore a terzi.

CAMMINO SINTONIE

Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org





### SCELTA REGIME DI AFFIDAMENTO: CONDIVISO, ESCLUSIVO, SUPERESCLUSIVO, A TERZI

L'affidamento del figlio a entrambi, a uno o a terzi,

- ☐ non è "un premio" o una "punizione",
- ☐ ma una scelta tecnica che dovrebbe considerare
- ✓ se i due funzionano insieme nelle scelte;
- ✓ oppure di chi funziona meglio per le scelte,

tenendo sempre presente che il figlio non è un soggetto astratto, ma una persona concreta.

Va quindi considerato quel figlio:

- o con le sue specifiche esigenze
- o in quel determinato momento storico,
- o in quella specifica fase del suo sviluppo.

CAMMINO SINTONIE



#### FONTI NORMATIVE: LA GERARCHIA

- **COSTITUZIONE:** ARTT. 2, 3, 30, 31, 32
- FONTI SOPRAORDINATE:
  - > Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
  - Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica o di genere
- NORMATIVA CODICISTICA O LEGISLAZIONE SPECIALE;
  - > Artt. 337 ter e sgg. c.c.
  - > Artt. 330 e sgg. c.c.
  - L. 184/1983

CAMMINO SINTONIE







### LA NECESSITA' DI COLMARE UNA LACUNA **ESISTENTE**

Tuttavia nell'ordinamento esisteva una lacuna:

non erano espressamente previste, dalla legge, professionalità specifiche per la valutazione dell'idoneità genitoriale





#### LA NORMATIVA ESISTENTE ART. 13 DISP ATT CPC

tribunale albo Presso ogni istituito un consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre nell'albo comprese categorie:

- medico-chirurgica;
- industriale;
- commerciale;
- 4) agricola;
- bancaria; assicurativa.

psicologia dell'età evolutiva

neuropsichiatria

infantile,

forense

LA MODIFICA CHE ENTRA

IN VIGORE (comma 34 lettera a)

dell'elencazione di cui

cpc un n. 7 indicando:

all'articolo 13 disp att

aggiunge alla fine

psicologia giuridica o





#### PRIMA DOMANDA PER I DUE RELATORI

Tale previsione è soddisfacente ed esaustiva?

O ha forse lasciato fuori discipline importanti per la valutazione della idoneità genitoriale (come ad es. la pedagogia dato che uno dei compiti costituzionali dei genitori è quella di educare).

CAMMINO SINTONIE

Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

# II ARGOMENTO: L'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PROFESSIONALI DEI CTU

- L'art. 15 disp. att. c.p c., recita
- Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
- Il comma 34 lettera b) prevede che:

Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano,

- alternativamente
- o congiuntamente i seguenti requisiti:



CAMMINO SINTONIE

Avv. Ciulia Egophini studio@facchini oro





#### **REQUISITI PER I CTU**

- 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
- 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
- 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

CAMMINO SINTONIE

Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org





Comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;



Espressione da riempire di contenuti

CAMMINO SINTONIE

Avv. Ciulia Egophini studio@faochini ora









#### ART. 4 CONOSCENZA ATTI DI CAUSA

- Come abbiamo già detto gli atti ed i documenti di causa devono essere preventivamente conosciuti (guida metodologica 2.4 – l'esperto deve effettuare lo studio preliminare del fascicolo processuale - atti e documenti)
- In base a ciò si concordano le metodologie, tecniche e test da somministrare
- Deve essere valutata la congruenza tra quanto dichiarato dalle parti e gli atti di causa
- Se vi sono in atti referti medici o atti penali rilevanti (avviso conclusione indagini preliminari, rinvio a giudizio, sentenza di condanna in primo grado) non si potrà certamente prescindere dalla valutazione dell'incidenza del contesto violento sulla qualità di relazione tra le parti ed i figli minori

CAMMINO SINTONIE





#### SECONDA DOMANDA PER I RELATORI

Come riempire di contenuti la comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e sui minori?

CAMMINO SINTONIE

Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org





#### Concludendo: riforma e CTU

La Riforma si occupa di CTU anche in altre disposizioni della legge delega e dovremo attendere i decreti delegati:

- art. 1, comma 23, lett. B: il giudice lo deve nominare con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il CTU deve attenersi ai protocolli e alle metodologie consolidate, senza ulteriori indagini
- Art. 1, comma 23, lett. z) sub dd): sarà prevista un'autonoma regolamentazione della CTU, anche con inserimento nell'albo dei CTU di specifiche competenze;
- Art. 1, comma 23, lett. z) sub ee): il giudice può avvalersi di un iscritto all'albo dei CTU per essere coadiuvato «per determinati interventi sul nucleo familiare «per superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori-figli»; GIUDICE GESTORE DELLA CRISI FAMILIARE?
- Art. 1, comma 23, lett. z, sub gg), nn. 1 e 2: prevede varie incompatibilità per i CTU.

MA DI QUESTO PARLEREMO IN SUCCESSIVE OCCASIONI COME ANCHE DELL'ALBO UNICO NAZIONALE PER I CTU

CAMMINO SINTONIE

